



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

35867/11

ACN

UDIENZA PUBBLICA
DEL 07/06/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIULIANA FERRUA
Dott. CLAUDIA SQUASSONI
Dott. MARIO GENTILE
Dott. GIULIO SARNO
Dott. LUCA RAMACCI

SENTENZA
- Presidente - N. *1174*
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 12787/2011
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PMT PRESSO TRIBUNALE DI CAMERINO
nei confronti di:

1)

avverso la sentenza n. 305/2009 TRIBUNALE di CAMERINO, del
18/10/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/06/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Volpe Giuseppe*
che ha concluso per *assunzione in Rete del*
ricorso.

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza 18 ottobre 2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Camerino ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di _____ in relazione al reato previsto dall'art.10 d.lgs. 74/2000 rilevando non provato il dolo specifico dell'evasione dal momento che si poteva ipotizzare che l'imputato avesse smarrito la documentazione contabile.

Per l'annullamento della sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo che le risultanze investigative meritavano un ulteriore approfondimento. Ciò in quanto è accertato che l'imputato fosse il consulente fiscale della Ditta, cui si riferivano i documenti, e che fosse in possesso degli stessi non più rinvenuti ; la tesi sul negligente smarrimento e conseguente insussistenza del dolo specifico appare superabile in esito al contraddittorio della fase dibattimentale.

Le censure sono meritevoli di accoglimento.

La udienza preliminare, nella configurazione assunta per effetto delle innovazioni introdotte con la L.479/1999, ha modificato, ma non perduto, la sua originaria funzione di "filtro" : l'art.425 comma 3 cod.proc.pen, prevede che il Giudice sia tenuto a pronunciare sentenza di non doversi procedere quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori oppure non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

A tale fine, deve essere effettuata una prognosi sulla superfluità del dibattimento avendo come referente non solo le emergenze agli atti,

ma quelle in via presuntiva ulteriormente acquisibili e valutare se gli elementi probatori insufficienti o contraddittori dei quali si dispone possano trasformarsi in prove piene in esito alla dialettica tra le parti processuali.

Se tale prognosi è negativa, per esigenze di tutela dell'imputato e per ragioni di economia processuale, deve essere pronunciata sentenza a sensi dell'art.425 cod.proc.pen.

Ora nel caso in esame, il Giudice si pone dei dubbi "su dove siano finiti i documenti di cui all'imputazione" e su chi"ne abbia avuto la concreta disponibilità" e perviene alla ricordata conclusione sostanzialmente sul rilievo che appare "scarsamente credibile" che "un professionista debba rendersi responsabile di una così grave condotta".

La semplice lettura del testo della sentenza e dei temi non chiariti appalesa che la situazione probatoria era incerta sicché si imponeva l'approfondimento ed il vaglio della fase dibattimentale ; consegue che il Giudice non ha correttamente svolto il ruolo di controllo che la legge gli demanda.

La sentenza deve, quindi, essere annullata con rinvio al Tribunale di Camerino per un nuovo esame.

PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Camerino.

Roma, 7 giugno 2011

Il Presidente

L'estensore

